

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## Regolamento del Consiglio Comunale

approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29/02/2000  
modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 24/02/2005

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## Sommario

### **TITOLO I° ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art.1 Consiglieri Comunali*
- Art.2 Prima seduta del Consiglio*
- Art.3 Gruppi consiliari*

### **TITOLO II° ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art.4 Convocazione*
- Art.5 Adunanze di prima e seconda convocazione*
- Art.6 Ordine del giorno*
- Art.7 Pubblicità e segretezza delle sedute*

### **TITOLO III° DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

- Art.8 Ordine durante le sedute*
- Art.9 Comportamento del pubblico*
- Art.10 Svolgimento degli interventi*
- Art.11 votazione e procedure particolari*
- Art.12 Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione*
- Art.13 Esito delle votazioni*
- Art.14 Deliberazioni immediatamente eseguibili*
- Art.15 Principi di carattere generale*

### **TITOLO IV° DIRITTI PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art.16 Diritto all'informazione dei consiglieri*
- Art.17 Interrogazione*
- Art.18 Svolgimento dell'interrogazione*
- Art.19 Interpellanza*
- Art.20 Svolgimento delle interpellanze*
- Art.21 Mozione*
- Art.22 Svolgimento delle mozioni*
- Art.23 Emendamenti alle mozioni*
- Art.24 votazione delle mozioni*

### **TITOLO V° PROCEDURE PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.25 Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale*
- Art.26 Disposizioni finali*

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## ***TITOLO I° Disposizioni preliminari***

### *Articolo 1 Consiglieri Comunali*

I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, previste dalla legge, dallo statuto comunale, dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surroga, dalla data in cui il consiglio comunale adotta la prescritta deliberazione.

Essi durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, a qualunque causa dovuta.

### *Articolo 2 Prima seduta del Consiglio*

Il Consiglio Comunale è convocato entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

Il termine dei dieci giorni scatta a far data dalla avvenuta convocazione del Consiglio Comunale.

Nel manifesto di convocazione del primo Consiglio Comunale va indicata la data, l'ora e la sede.

I predetti adempimenti sono a carico del Sindaco neo - eletto.

### *Articolo 3 Gruppi consiliari*

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.

Ogni gruppo consiliare si intende regolarmente costituito unitamente alla designazione del capogruppo dalla data di comunicazione al Sindaco. Compete a quest'ultimo darne comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla designazione.

E' ammessa la designazione di capigruppo vicari. Eventuali variazioni o sostituzioni dei capigruppo seguiranno l'iter procedurale di cui sopra.

Nel caso che di una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori di consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di scrivere all'ordine del giorno.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## ***TITOLO II° - Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio Comunale***

### *Articolo 4 Convocazione*

Il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

La convocazione dei consiglieri, comprensiva della previsione di cui all'articolo 31 – comma 7° della Legge 142/1990, va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, consegnati dal messo comunale, almeno 5 giorni utili prima per le adunanze ordinarie e 3 giorni utili prima per quelle straordinarie rispetto alla data prevista della seduta consiliare (non si computa il giorno di consegna).

L'avviso si intende recapitato allorché, per mancata reperibilità dell'interessato, la consegna viene fatta ad un familiare o ad un convivente.

L'obbligo dell'avviso si intende assolto allorché in assenza del destinatario o dei familiari o dei congiunti la consegna venga fatta, per interposti strumenti, presso la residenza dell'interessato.

In caso di rettifica successiva o di sopraggiunta integrazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'avviso va consegnato ventiquattro ore prima della prevista data del consiglio comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere affisso all'albo pretorio nonché diffuso con manifesti, a cura del servizio affissioni, almeno 5 giorni (seduta ordinaria) o 3 giorni (seduta straordinaria) prima della prevista data del consiglio comunale.

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio del Segretario Comunale nel giorno dell'adunanza e nei 3 giorni precedenti.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma.

In caso di urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quanto il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio al quale era stato invitato.

### *Articolo 5 Adunanze di prima e seconda convocazione*

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 8 consiglieri (pari alla metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, escludendo dal computo il Sindaco ai sensi dell'art.11 della legge 265/99).

L'adunanza si tiene all'ora e luogo fissati nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorra un'ora, da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, l'adunanza è da intendersi di seconda convocazione e può validamente deliberare se intervengono almeno n. 8 consiglieri compreso il Sindaco.

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta ed i capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti delle Regioni, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

## *Articolo 6 Ordine del giorno*

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio comunale spetta al Sindaco.

In presenza di proposte formulate da un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni.

Il consiglio si pronuncia solo ed esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

E' prevista la possibilità, per ragioni di opportunità o di convenienza, di invertire gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La proposta, a tal riguardo, può essere formulata da qualsiasi consigliere e recepita tacitamente dal consiglio comunale.

In caso di contrarietà si procede a votazione.

## *Articolo 7 Pubblicità e segretezza delle sedute.*

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

La seduta del consiglio comunale non è pubblica quanto l'oggetto deliberativo afferisce a giudizi riguardanti qualità, attitudine o moralità delle persone.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## ***TITOLO III°- Discussione e votazione***

### *Articolo 8 Ordine durante le sedute*

Il buon andamento dei lavori consiliari è garantito, con estrema imparzialità, dal sindaco, al quale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute, coadiuvato, a tal fine, dallo spirito di civiltà dei componenti del consiglio comunale.

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco.

Se un consigliere ostacola con il suo comportamento la discussione assumendo atteggiamenti mimici o verbali impropri od offensivi, soggiace al richiamo formale del Sindaco.

Se nonostante l'esplicito richiamo formale del Sindaco il consigliere insiste, provocatoriamente, nella sua condotta, lo stesso soggiace alla contravvenzione sancita e punita dall'articolo 106 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

Se il consigliere dà in escandescenza o addirittura ostenta modi di aggressione fisica, il sindaco si avvale della facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica proponendone l'allontanamento dall'aula. Il Consigliere incorrerà in tal caso nelle sanzioni previste dalla legge.

### *Articolo 9 Comportamento del pubblico*

Il pubblico può presenziare allo svolgimento delle sedute consiliari con esclusione di quelle previste dal 2° comma dell'articolo 7.

Deve occupare gli appositi spazi a tale uopo preposti e tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvazione o dal disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal consiglio.

Il Sindaco, avvalendosi anche della forza pubblica, può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualunque modo ostacoli o disturbi il regolare proseguimento dei lavori del Consiglio.

### *Articolo 10 Svolgimento degli interventi*

Gli interventi consiliari si svolgono secondo distinte fasi o momenti:

- a) fase istruttoria
- b) fase dibattimentale
- c) fase dichiaratoria

La fase istruttoria o fase introduttiva esprime il momento in cui il relatore o i relatori illustrano all'assemblea le ragioni, le motivazioni, gli obiettivi e le finalità della proposta deliberativa.

La fase dibattimentale segue la fase istruttoria e si concretizza negli interventi dialettici dei vari consiglieri che intervengono, tramite richiesta espressa al sindaco, secondo un ordine di prenotazione.

Gli interventi dei vari consiglieri, che non devono avere una durata superiore ai 10 minuti, debbono essere coerenti con la logica dell'argomento e pertinenti alla materia in trattazione.

E' previsto il diritto di replica inteso come forma di puntualizzazione e di precisazione del pensiero espresso.

Tale diritto di replica compete al singolo consigliere e verte sulla unicità del dibattito.

Non è ammesso l'uso strumentale del diritto di replica nei termini di un reiterativo e ripetitivo contraddittorio a due o più voci.

E' ammessa la sospensione della seduta per 10 minuti, previa richiesta da parte di un consigliere ed il voto favorevole dell'assemblea.

La fase dichiaratoria è la fase conclusiva del dibattito consiliare, essa coincide con il momento della dichiarazione di voto che viene svolta dai rispettivi capigruppo.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

Gli interventi in questa fase sono posti in capo esclusivamente ai capigruppo ferma restando la possibilità di interventi di singoli consiglieri che si dissociano dalle posizioni espresse dai rispettivi capigruppo.

## *Articolo 11 votazione e procedure particolari*

La votazione conclude l'iter della discussione consiliare. Essa si svolge con voto palese per alzata di mano sulle proposte differenziate dal sindaco nel segno dell'assenso, del dissenso, dell'astensione.

In caso di seduta segreta la votazione avviene mediante scheda da depositarsi in apposita urna. La proclamazione dell'esito della votazione è fatta dal sindaco dopo aver effettuato lo spoglio alla presenza di due scrutatori dei quali uno di maggioranza e l'altro di minoranza.

## *Articolo 12 Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione*

Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei termini previsti ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

All'inizio della riunione, il presidente dà lettura dell'oggetto e dell'esito della votazione della relativa delibera e chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

## *Articolo 13 Esito delle votazioni*

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero di voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

## *Articolo 14 Deliberazioni immediatamente eseguibili*

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.47, comma 3, della Legge n. 142/1990.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza ha luogo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

## *Articolo 15 Principi di carattere generale*

Il sindaco vigila sul buon andamento dei lavori consiliari assumendo, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti e le misure ritenute idonee ed opportune.

E' previsto nei casi estremi che il sindaco tolga la parola a consiglieri che violano le regole e le procedure della discussione consiliare, o che adottano strategie di mero ostruzionismo o che assumono atteggiamenti polemicamente lesivi della onorabilità di un componente del consiglio comunale.

In casi particolari e in ossequio al principio della trasparenza amministrativa possono partecipare ai lavori consiliari tecnici, esperti, professionisti incaricati dall'amministrazione comunale quali consulenti su temi e progetti di interesse amministrativo.

Di dette evenienze ne sarà fatto menzione negli avvisi di convocazione.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## **TITOLO IV° - Diritti e prerogative dei consiglieri**

### *Articolo 16 Diritto all'informazione dei consiglieri*

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, previa richieste scritte, indirizzate al Segretario copia degli atti preparatori dei provvedimenti, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

2. **"Il rilascio di copie di atti deliberativi (Giunta e Consiglio) e determine dirigenziali, è gratuita, previa richiesta scritta inoltrata al Segretario Comunale. Il rilascio di copie degli atti preparatori di provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere rilasciate entro due giorni della richiesta e comunque prima delle sedute consiliari"**

3. ~~La stessa regola vige per gli atti deliberativi di Consiglio Comunale.~~

### *Articolo 17 Interrogazione*

L'interrogazione consiste in una domanda avanzata per iscritto al sindaco da uno o più consigliere e rivolta ad un componente della giunta comunale su materie di sua competenza, in ordine alla quale si chiedono chiarimenti o manifestazioni di intenti.

L'interrogazione può essere presentata all'inizio della seduta consiliare e acquisita al verbale. In tale caso la risposta da parte del componente della giunta interessato dall'interrogazione sarà fornita, seduta stante se possibile (e messa a verbale) oppure per iscritto entro 30 giorni dalla seduta.

Qualora l'interrogazione sia presentata al di fuori del consiglio comunale, essa deve pervenire, per essere posta in trattazione, almeno quindici giorni prima della data del consiglio comunale.

Sia nel caso del 2° comma che del 3° comma del presente articolo, la trattazione dell'interrogazione si svolge dopo l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e delle comunicazioni ed esita sempre in una risposta scritta fornita dall'interrogato e acquisita al verbale, comunque la risposta all'interrogazione dovrà essere fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

### *Articolo 18 Svolgimento dell'interrogazione.*

L'interrogazione viene illustrata, in sede di trattazione, dal consigliere interrogante, nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri spetta soltanto ad uno di essi il compito di presentarla.

Il componente della giunta comunale interessato all'interrogazione, esaurita la presentazione delle stesse interrogazione, interviene fornendo le informazioni o le spiegazioni in ordine al determinato fatto oggetto della interrogazione.

Il consigliere interrogante, conclusosi l'intervento del componente della giunta comunale si avvale dell'esercizio di replica consistente nel dichiararsi soddisfatto o meno in ordine ai chiarimenti e alla informazioni avute.

### *Articolo 19 Interpellanze*

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, da uno o più consiglieri, all'organo di governo locale su aspetti generali della sua condotta politico - amministrativa.

L'interpellanza è acquisita al verbale nel caso in cui sia presentata durante una seduta consiliare e la sua trattazione viene rinviata al successivo consiglio comunale.

Qualora l'interpellanza sia presentata al di fuori del consiglio comunale, essa dovrà essere regolamentata secondo le modalità previste dall'art.17, comma 2 e 3 del presente regolamento.

Al pari delle interrogazioni, le interpellanze vengono svolte dopo l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e delle eventuali comunicazioni.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

L'interpellanza viene svolta dal consigliere proponente o nel caso di più firmatari della stessa interpellanza da uno solo dei consiglieri proponenti.

La risposta all'interpellanza viene fornita per iscritto dal Sindaco o da un assessore e viene acquisita al verbale.

Il consigliere interpellante nell'avvalersi del diritto di replica dichiara se ritenersi soddisfatto o meno sulla risposta avuta.

## *Articolo 20 Svolgimento delle interpellanze*

L'interpellanza viene svolta dal consigliere proponente o nel caso di più firmatari della stessa interpellanza da uno solo dei consiglieri proponenti.

La risposta all'interpellanza viene fornita per iscritto dal Sindaco o da un assessore e viene acquisita al verbale.

Il consigliere interpellante nell'avvalersi del diritto di replica dichiara se ritenersi soddisfatto o meno sulla risposta avuta.

## *Articolo 21 Mozione*

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere, previo dibattito politico, una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al sindaco almeno quindici giorni prima della data del consiglio comunale e viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno del successivo consiglio comunale.

## *Articolo 22 Svolgimento delle mozioni*

La mozione è illustrata al consiglio da parte dei consiglieri firmatari della stessa mozione.

L'iter successivo si svolge secondo la procedura di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

## *Articolo 23 Emendamenti alle mozioni*

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno discussi distintamente rispetto alla stessa mozione, nonché votati separatamente per appello nominale.

## *Articolo 24 votazione delle mozioni*

Le mozioni sono votate nel loro complesso sempre che non siano stati presentati, durante la trattazione, emendamenti. In quest'ultimo caso si procederà alla votazione degli emendamenti e poi alla votazione della mozione.

La mozione si intende approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

# Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9  
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989  
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011  
fax. 030/7090235

## ***TITOLO V°- Procedure particolari e disposizioni finali***

### *Articolo 25 Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale.*

Il consigliere comunale soggiace alle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il verificarsi e il riscontro delle predette condizioni è disciplinato per legge.

Il consigliere comunale che senza giustificati motivi si assenta per tre volte consecutive alle riunioni di consiglio comunale soggiace ad un provvedimento di decadenza dalla carica.

E' fatto obbligo ai rispettivi capigruppo nella ricorrenza della suddetta evenienza promuovere, tramite richiesta scritta al sindaco, l'iscrizione all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale della decadenza del consigliere inadempiente.

### *Articolo 26 Disposizioni finali*

Il presente regolamento attua la previsione dello statuto, esso entra in a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.